

**Pollo'n**

GRUPPO FICEA TORINO

## INDICE

PREMESSA	pag.3
DEFINIZIONI	pag.4
ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI	pag.4
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO	pag.5
ART. 3 – OBBLIGHI DEL FRANCHISOR	pag.5
ART. 4 – OBBLIGO DEL FRANCHISEE	pag.5
ART. 5 – FORNITURE	pag.7
ART. 6 – FEE DI INGRESSO E ROYALTIES	pag.7
ART. 7 – DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE	pag.7
ART. 8 – DURATA	pag.8
ART. 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	pag.8
ART.10 – RECESSO DEL FRANCHISEE	pag.8
ART. 11 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE, RECESSO O CESSAZIONE	pag.9
ART. 12 – DISPOSIZIONI GENERALI	pag.9
ART.13 – FORO COMPETENTE	pag.9
ART. 14 – REGISTRAZIONE - ONERI FISCALI	pag.10
ART. 15 – COMUNICAZIONI	pag.10
ART. 16 – RINVIO	pag.10
ART. 17 – PROTEZIONE DATI PERSONALI	pag.10

**CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE - FRANCHISING**

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale

**TRA**

La società **Gruppo Orefice Autorino S.r.l.**, P.iva 09403891212, in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede legale in Frattamaggiore, Via Roma n. 198-80027(NA), PEC: grupporefficeautorino@pec.it,

(di seguito per brevità denominato **“Franchisor”** e/o **“Affiliante”**)

**E**

La Società \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, con sede legale in (città) \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, Cap \_\_ (prov) nella qualità del suo legale rappresentante *pro tempore*

(di seguito per brevità denominato **“Franchisee”** e/o **“Affiliato”**)

(Congiuntamente denominate **“Parti”**)

**PREMESSO CHE**

- il Franchisor svolge l'attività di girarrosto contraddistinta dal marchio d'impresa  regolarmente registrato dal sig. Luigi Orefice, legale rappresentante della società Gruppo Orefice Autorino S.r.l, all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con domanda n. 302019000095193 del 13.12.2019 (nel seguito indicato come “marchio”)(All.1);
- il Franchisor, nello svolgimento dell'attività di cui sopra, ha sviluppato un patrimonio di nozioni, di informazioni e di importanti conoscenze pratiche (di seguito collettivamente indicati come “know-how”);
- il Franchisee, dopo attenta disamina e negoziazione in ogni sua parte del contratto e dei relativi allegati, alla luce delle precisazioni e delucidazioni richieste e ottenute dal Franchisor ed assumendo conseguentemente con consapevolezza il rischio d'impresa, ha chiesto di avvalersi del know-how del Franchisor nonché di far uso del suo marchio per l'organizzazione e la gestione del proprio esercizio commerciale;

- il Franchisor intende ampliare la propria rete di vendita mantenendo uniformi l'immagine e lo stile della stessa mediante una costante e reciproca collaborazione con i propri affiliati ed è disposto, pertanto, ad aderire alla richiesta del Franchisee secondo i patti e le condizioni disciplinati dai seguenti articoli;

### **Definizioni**

- Con il termine **“contratto di franchising”** si fa riferimento al contratto disciplinato dalla Legge 129/2004 che definisce l'affiliazione commerciale come *“il contratto (...) fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte (Franchisor/Affiliante) concede la disponibilità all'altra (Franchisee/Affiliato), verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d'autore, know how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”*.
- con il termine **“know-how”** si intende *“un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante” (...)* rispondente ai *“criteri” di segretezza (il know-how non deve essere generalmente noto né facilmente accessibile a terzi) e sostanzialità (il know-how deve concernere conoscenze indispensabili all'affiliato nell'esecuzione del contratto) ed individuato in maniera “sufficientemente esauriente” da permettere all'affiliato di verificare che esso sia segreto e sostanziale;*
- con il termine **“entry fee o front money”** si intende il diritto di ingresso ossia *“una cifra fissa, rapportata anche al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete, che l'affiliato versa al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale”*.
- con il termine **“royalties”** si intende *“una percentuale che l'affiliante richiede all'affiliato commisurata al giro d'affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche”*.
- con il termine **“beni dell'affiliante”** si intendono *“i beni prodotti dall'affiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell'affiliante”*.

Tutto ciò premesso le Parti, come sopra epigrafe, e,

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Art.1 - Premesse e Allegati**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente documento sotto il profilo formale e sostanziale e il loro richiamo non deve intendersi mera clausola di stile e, come tali, vincolano le Parti ad ogni effetto di legge.

### **Art.2 Oggetto del contratto**

Il Franchisor concede al Franchisee, che accetta, di realizzare un'attività di girarrosto per gli esclusivi fini e per la durata non eccedente quella del presente contratto, autorizzando lo stesso ad utilizzare il proprio know-how oltreché i propri segni distintivi nei limiti stabiliti dal successivo Art 7, solo ed esclusivamente presso la sede indicata all'Art. 4.6 f. del presente contratto con divieto di svolgere analoga attività al di fuori di essa.

### **Art. 3- Obblighi del Franchisor**

3.1 Il Franchisor si obbliga ad avere nei confronti dell'Affiliato un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire a quest'ultimo ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi.

3.2 Nello specifico, il Franchisor si obbliga a fornire al Franchisee il patrimonio delle sue conoscenze pratiche non brevettate (know-how) oltre che corsi per la formazione iniziale e l'aggiornamento del personale, supporto tecnico, commerciale, amministrativo, pubblicitario e di marketing, modulistica (carta intestata, buste, biglietti da visita) il cui corrispettivo resta a carico del Franchisee.

3.3 Il Franchisor si obbliga nei confronti del Franchisee a fornire, dietro corrispettivo adeguatamente preventivato (All.2) tutti i lavori edili necessari affinché lo *store* sia ultimato, completato e pronto per l'uso e/o suo esercizio secondo *lay-out*, i moduli progettuali e di arredo e gli standard estetico qualitativi di cui all' All 3.

3.4 Il Franchisor, inoltre, dovrà garantire al Franchisee, per tutta la durata del presente contratto, l'esclusiva di zona dell'esercizio commerciale dell'Affiliato meglio indicato all'All.5.

### **Art.4 Obblighi del Franchisee**

4.1 Il Franchisee deve tenere in qualsiasi momento, nei confronti dell'Affiliante, un comportamento improntato a lealtà, correttezza e buona fede e deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e completo, all'affiliante ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, anche se non espressamente richiesti dall'Affiliante

4.2 Le specifiche di cui all'articolo 3.2 sono utilizzate dall'Affiliato nel rispetto della politica commerciale dell'Affiliante riconoscendo espressamente che ognuna di esse è coperta da segreto e pertanto non divulgabile pena la previsione di sanzioni sul piano civile e penale per la violazione degli stessi.

4.2 Il Franchisee si asterrà dallo stipulare con terzi ulteriori contratti di affiliazione per la gestione dell'esercizio ed è obbligato a gestire il singolo esercizio in proprio per tutta la durata contrattuale.

4.3 Il Franchisee, pur nell'osservanza degli obblighi contrattuali, opera in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, indicando nei suoi rapporti con i terzi la propria qualità di impresa commerciale indipendente da quella del Franchisor in quanto il presente contratto non dà luogo a rapporto di rappresentanza, associativo o societario tra le Parti e, pertanto, il Franchisee non ha alcun diritto o potere di assumere impegni ed obbligazioni in nome e per conto del Franchisor.

4.4 Le indicazioni di cui al punto precedente non dovranno interferire con la comune identità della rete di franchising, derivante in particolare dalla insegna comune e/o dalla presentazione uniforme dell'esercizio tanto nei confronti del Franchisor che della clientela, dei propri dipendenti e dei terzi

4.5 Il Franchisee affida al Franchisor tutti i lavori edili necessari affinché lo *store* sia ultimato, completato e pronto per l'uso e/o suo esercizio secondo *lay-out*, i moduli progettuali e di arredo e gli standard estetico qualitativi di cui all' All 3.

4.6 Fatti salvi gli ulteriori obblighi stabiliti dal presente contratto, il Franchisee si impegna a:

- a. trattare, nell'ambito della gamma dei prodotti oggetto del contratto, tutti e solo i prodotti proposti dal Franchisor;
- b. praticare i prezzi di vendita dei prodotti indicati dal Franchisor dettagliatamente elencati negli appositi listini, che il Franchisee dichiara di conoscere e di accettare;
- c. porre in essere tutti gli apprestamenti pubblicitari che il franchisor invierà presso l'esercizio, seguendo le istruzioni dallo stesso fornite di volta in volta;
- d. non divulgare o utilizzare a profitto proprio od altrui, anche dopo la cessazione del contratto, del know-how fornito dal Franchisor, di cui sia venuto a conoscenza nella sua qualità di Franchisee, avendo cura di far rispettare tali impegni da tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori;
- e. permettere al Franchisor o ai rappresentanti di accedere nell'esercizio per permettergli di verificare l'adempimento agli obblighi assunti con il presente contratto. Periodicamente a cura del Franchisor verrà compilata una scheda di valutazione di gestione dell'esercizio commerciale di cui sarà lasciata copia al Franchisee.
- f. a stabilire la sede del locale in franchising presso l'immobile indicato all'All.5.
- g. attenersi a tutti gli adempimenti burocratici, fiscali, ed alla normativa di settore, anche in materia igienico sanitaria, oltretché a tutte le autorizzazioni richieste dalla Pubblica Amministrazione, necessari per poter avviare l'attività.

### **Art. 5 – Forniture**

5.1 Fermo quanto disposto dall'art 4 a., b., le Parti concordano che il Franchisee si riserva di apportare, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, variazioni ai quantitativi dei prodotti in quanto è l'unico responsabile dell'approvvigionamento del proprio esercizio commerciale.

5.2 Il Franchisor garantisce che i prodotti forniti saranno i medesimi di quelli destinati agli analoghi punti vendita della propria organizzazione ma non assume alcuna responsabilità degli stessi non essendo essi di sua produzione in ordine ai vizi di produzione.

5.3 Il dettaglio ordini sarà gestito dalla Parti con un apposito allegato (All.4)

5.4 Per tutte le merci consegnate direttamente dai fornitori presso l'esercizio, il Franchisee comunicherà al Franchisor i quantitativi consegnati e indicati nelle relative bolle di accompagnamento.

### **Art. 6: Fee di ingresso e Royalties**

6.1 Il Franchisor dichiara che il presente contratto di affiliazione commerciale è *entry free* ossia che nessuna *fee* di ingresso è dovuta dal Franchisee per l'affiliazione commerciale.

6.2 A far data dall'apertura al pubblico del locale in franchising, il Franchisee si obbliga a versare al Franchisor, a titolo di royalty, una somma corrispondente alla percentuale del 4 % (quattro per cento) sul volume di affari annuale lordo. La royalty sarà gravata dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi di legge (IVA). Per quanto attiene alle modalità di pagamento, il Franchisee dovrà versare al Franchisor la royalty maggiorata di Iva entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese attraverso bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Franchisor e una volta ricevuto il pagamento, il Franchisor emetterà apposita fattura.

### **Art. 7 – Diritti di proprietà intellettuale**

7.1 Il Franchisee si impegna a far uso del marchio esclusivamente come insegna dell'esercizio, i cui costi di installazione e le relative tasse e/o costi sono a suo esclusivo carico, ed a riprodurlo nella propria carta intestata, nel materiale pubblicitario, ecc..., rispettandone la disposizione e i caratteri grafici, i colori e le dimensioni dell'originale.

7.2 Il Franchisee dà atto che il marchio costituisce oggetto di proprietà esclusiva del Franchisor e che ogni diritto derivante dal suo uso spetta al medesimo e si impegna pertanto a non utilizzare il marchio come proprio nome commerciale e a non registrare e/o utilizzare nomi simili o confondibili con lo stesso e pertanto a non compiere atti di concorrenza sleale relativi ai diritti di proprietà industriale e intellettuale del Franchisor.

7.3 Qualsiasi uso del marchio non conforme a quanto previsto nei precedenti paragrafi rappresenta

contraffazione del marchio medesimo e, in quanto tale, espone a conseguenze anche penali il contraffattore e costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo Art. 9

7.4 Il Franchisee si impegna a segnalare prontamente al franchisor qualsiasi violazione dei suoi diritti sul marchio di cui venga a conoscenza, nonché ogni altro atto di concorrenza sleale compiuto da terzi, così da consentirgli di intraprendere le azioni di difesa che esso riterrà necessarie od opportune nel comune interesse.

#### **Art.8 – Durata**

Il presente contratto decorre dalla sottoscrizione del presente documento e si intende conferito per un periodo di tre anni con tacito rinnovo per eguale periodo salvo diversa comunicazione scritta delle Parti da trasmettersi per corrispondenza con qualsiasi mezzo (raccomandata A/R, mail, fax, pec indicati all'Art. 15) almeno 6 mesi prima della data di scadenza.

#### **Art. 9 – Clausola Risolutiva Espressa**

9.1 Il Franchisor potrà risolvere unilateralmente il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione, inviata a mezzo raccomandata a.r., o PEC nel caso in cui il Franchisee si renda inadempiente agli obblighi qui previsti.

9.2 In tal caso il Franchisor potrà esigere, oltre al risarcimento del danno sofferto da commisurarsi nel mancato guadagno delle royalties calcolato sul volume d'affari dell'esercizio commerciale per tutto il periodo della durata del contratto, anche il pagamento immediato di tutti i crediti non ancora scaduti, interrompendo comunque all'istante qualsiasi fornitura.

9.3 IL Franchisee dovrà restituire a proprie spese al franchisor tutti i beni di qualsiasi natura che le siano stati affidati a titolo diverso dall'acquisizione in proprietà e rimuovere a proprie spese dal punto vendita l'arredamento, le insegne ed ogni altro segno identificativo dell'appartenenza alla rete di franchising. Per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza degli obblighi di cui al paragrafo precedente, il franchisee corrisponderà, a titolo di penale, al franchisor una somma pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00) fatto salvo il diritto dello stesso franchisor al risarcimento dei danni.

#### **Art 10 - Recesso del Franchisee**

Il Franchisee ha la facoltà di recedere dal presente contratto mediante l'invio di comunicazione scritta all'altra Parte, da inoltrare a mezzo raccomandata A/R o in alternativa a mezzo PEC ad uno degli indirizzi indicati al punto n. 15 del presente contratto. In tal caso il Franchisor potrà esigere, oltre al risarcimento del danno sofferto da commisurarsi nel mancato guadagno delle royalties calcolato sul volume d'affari dell'esercizio commerciale per tutta la durata del contratto, anche il pagamento immediato di tutti i crediti non ancora scaduti, interrompendo comunque all'istante qualsiasi fornitura.

### **Art. 11 - Effetti della risoluzione, recesso o cessazione**

Al momento della risoluzione, recesso o cessazione del presente contratto il Franchisee cesserà immediatamente di far uso del marchio quale insegna e di ogni altro eventuale segno distintivo del Franchisor, nonché di identificare la sua impresa e/o esercizio quale affiliato del Franchisor, e restituirà ogni materiale in suo possesso, anche pubblicitario, recante il marchio. In caso di ingiustificato ritardo del Franchisee nel rimuovere l'insegna il Franchisor è autorizzato, rimossa sin d'ora ogni contraria eccezione, a provvedervi direttamente, addebitando le relative spese al Franchisee.

### **Art. 12 - Disposizioni generali**

12.1. Il presente contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.

12.2. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del codice civile, con particolare ma non esclusivo riguardo a quelle di cui all'art. 1559 e seguenti c.c., ove non in contrasto con quanto qui pattuito.

12.3. Le parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale nullità di una o più clausole non comporterà la nullità o lo scioglimento dell'intero contratto, né della restante parte della clausola stessa e si impegnano a sostituire secondo buona fede le clausole invalide od inefficaci con altre che realizzino per quanto possibile la stessa funzione.

12.4. L'eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti dell'altra costituenti violazioni delle disposizioni del presente contratto non costituirà rinuncia ai diritti che derivano dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutti i termini e le condizioni stabilite dal contratto.

12.5. Ogni modifica od integrazione al presente contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

### **Art. 13 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia inerente o derivante dal presente contratto la competenza apparterrà in via al foro di Napoli Nord

### **Art. 14 - Registrazione - Oneri fiscali**

Si precisa che gli obblighi di pagamento derivanti dal presente contratto si riferiscono ad operazioni

soggette ad IVA e pertanto se ne richiede la registrazione a tasa fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.

Le spese ed oneri fiscali per la registrazione del presente contratto sono a carico del Franchisor.

#### **Art. 15 Comunicazioni**

Qualsiasi comunicazione o notifica relativa al presente incarico dovrà essere fatta per iscritto con modalità che permettano di verificare la certezza di consegna del messaggio al destinatario. A tal riguardo, il Cliente dichiara di voler ricevere le future comunicazioni all'ultimo indirizzo, (sia di residenza e/o domicilio che di posta elettronica ordinaria e/o certificata), comunicato alla Consulente già in sede di prima consulenza e dettagliatamente indicati in epigrafe. La società Gruppo Orefice Autorino S.r.l dichiara di voler ricevere le future comunicazioni agli indirizzi di seguito riportati:

- via posta ordinaria all'indirizzo: Frattamaggiore, Via Roma n. 198-80027(NA)
- via e-mail all'indirizzo: [grupporefficeautorino@gmail.com](mailto:grupporefficeautorino@gmail.com)
- via PEC: [grupporefficeautorino@pec.it](mailto:grupporefficeautorino@pec.it)

E' fatta salva la facoltà delle Parti di modificare i detti indirizzi, dandone preventiva comunicazione scritta all'altra Parte

#### **Art. 16 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto di incarico, le parti rinviando alla disciplina vigente in materia, e le altre disposizioni di legge che risultino applicabili.

#### **Art. 17 - Protezione Dati Personali**

Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti autorizzano ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy il reciproco trattamento dei dati personali nonché l'inserimento dei propri dati personali (anagrafici) nelle rispettive banche dati. Titolare del trattamento è la società Gruppo Orefice Autorino srl come sopra epigrafata. La base giuridica del trattamento è il contratto nonché l'esplicito consenso manifestato con la sottoscrizione dello stesso. Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente incarico e dei connessi impegni. Ciascuna delle parti, inoltre, consente espressamente la comunicazione dei propri dati a terzi soggetti, qualora la stessa sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione del presente documento. Le Parti dichiarano, inoltre, di essere a conoscenza dei propri diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679, sulla tutela dei dati personali ed in particolare sul diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei dati stessi. I dati personali verranno trattati in forma mista, cartacea e informatizzata ed inseriti nelle

pertinenti banche dati, cui potranno accedere esclusivamente gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi soggetti (specificamente individuati), quali responsabili del trattamento, che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto.

Si allega:

1. certificato di registrazione del marchio
2. preventivo lavori edili
3. progetto dello store
4. dettaglio ordini
5. dettaglio sede attività commerciale ed esclusiva di zona

Luogo \_\_\_\_\_, data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Firma Consulente

Firma Cliente

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le Parti dichiarano che il presente contratto è corrispondente e conforme alle loro volontà ed esigenze, pertanto, previa attenta rilettura, accettano specificatamente quanto pattuito agli artt. 2-3-6-7-9-10-11

Firma Consulente

Firma Cliente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_